

Regolamento per le elezioni

Regolamento per l'elezione dei componenti degli Organi Associativi

1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità operative di elezione dei componenti degli Organi dell'Associazione, sulla base dei principi generali definiti nello Statuto Associativo. Il presente regolamento disciplina l'elezione diretta da parte dell'Assemblea del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo nonché della nomina, del Presidente del Collegio dei Probiviri e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsti. Integra e/o corregge i rilevanti articoli del previgente Regolamento.

2 – Riunioni elettive

Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio dei Probiviri e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono di norma durante l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione. L'elezione del Segretario Generale si svolgono durante la prima riunione del Consiglio Direttivo.

3 – Formulazione delle candidature

Le candidature sono individuali. Coloro che, in possesso del diritto di voto, intendessero presentare la propria candidatura sono tenuti a notificare tale intenzione entro 7 giorni prima dell'Assemblea, con idonei mezzi al Presidente e/o al Segretario Generale. Per la sola candidatura a Presidente è necessario aver già ricoperto precedentemente cariche elettive e nominali nell'Associazione. Il Presidente, prima dell'apertura dei seggi elettorali, provvederà a stilare la lista delle candidature formalmente notificate; tale liste saranno compilate indicando, per organo da eleggere, ciascun candidato in ordine alfabetico con Cognome – Nome – Luogo e Data di Nascita.

4 – Seggi elettorali

Nel caso dell'Assemblea ordinaria, il Presidente, sentita l'Assemblea, provvede a nominare un Seggio elettorale, composto da almeno 3 soci componenti l'Assemblea e non candidati, che provvedono allo svolgimento materiale delle operazioni di voto e scrutinio.

5 – Operazioni di voto, norme comuni a tutte le votazioni

Preliminarmente alle operazioni di voto, il Seggio provvede ad acquisire dal Presidente l'elenco degli elettori. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, su idonee schede cartacee, da inserirsi in apposite urne adeguatamente sigillate; il Seggio definisce un tempo adeguato per lo svolgimento delle operazioni di voto, anche considerando la numerosità degli elettori e idonee modalità per garantire la segretezza dell'espressione del voto. A ciascun votante sono consegnate un numero di schede per ciascun organo o carica da eleggere pari al numero complessivo di voti personali. terminate le operazioni di voto il Seggio provvede allo scrutinio delle schede, redigendo apposito verbale in cui sono riportati, per ciascuna carica, i voti riportati dai singoli candidati. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di contestazioni di qualunque genere, il Seggio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6 – Modalità di voto del Presidente e del Vice Presidente Vicario dell'Associazione

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. In prima votazione, il candidato risulterà eletto nel caso abbia ottenuto un quorum pari al 50%+1 dei votanti; qualora tale quorum non venisse raggiunto da nessuno o dall'unico candidato, si procede a una seconda votazione. Alla seconda votazione, alla quale sono ammessi solamente i due candidati più votati nella prima votazione, risulterà eletto il candidato che otterrà più voti validi.

7 – Modalità di voto dei componenti del Consiglio Direttivo

In unica votazione, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero delle cariche poste in elezione. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

8 – Proclamazione degli eletti


Il Presidente dell'Assemblea, acquisiti i verbali redatti dai Seggi, provvede a notificare agli interessati gli esiti delle elezioni.

9 – Dimissioni degli Organi sociali

Nel caso in cui, per dimissioni o altri motivi del Presidente ovvero dell'intero o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, rimasto in carica per l'ordinaria amministrazione, provvede a convocare un'Assemblea elettiva entro 30 giorni dal manifestarsi della situazione di vacanza delle cariche così come stabilito dallo Statuto. Il suddetto termine, in caso di impedimenti legittimi o in presenza di altre situazioni straordinarie che ne ostacolassero la convocazione può essere prorogato entro il termine 180 giorni, pena invocare il ricorso al Presidente del Tribunale così come disciplinato dall'art. 20 del codice civile

Gallarate, 4/10/2014

Il Presidente



Il Segretario Generale

